Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dalla sponda destra del fiume Pescara in Comune di Pescara ad uso industriale richiesta dalla SACCI S.p.A. con sede legale a Roma in Viale di Villa Massimo, 47 - Partita IVA 03641151000 con istanza in data 16.04.1998.

Codice Univoco PE/D/120.

Art. 1

Quantità dell'acqua derivabile e luogo di captazione

La portata massima di prelievo concessa da derivare dalla sponda destra del fiume Pescara nel Comune di Pescara, è fissata in misura non superiore a mod 0,305 pari a 30,5 l/sec. (trentavirgolacinque litri al secondo), cui corrisponde un volume di prelievo massimo derivabile pari а metri cubi annui 961.848 (novecentosessantunomilaottocentoquarantotto metricubi) equivalenti a mod. industriali 0,321. Il quantitativo di acqua concesso in via precaria ai sensi dell'art.25 comma 10 del Regolamento regionale n°3/Reg. del 13.08.2007 è di 6,10 l/sec. pari al 20% della quantità di acqua concessa.

Art. 4

Luogo e modo di presa dell'acqua

Le opere di presa dell'acqua dal fiume Pescara, in sponda destra, consistono in una pompa primaria tipo Marelli con le seguenti caratteristiche: potenza 50 CV, portata 30,5 l/s e prevalenza di 68 m. Una pompa di scorta viene utilizzata in caso di guasto della pompa primaria.

Art. 7

Luogo e modalità di restituzione/scarico

L'azienda si serve di un punto di scarico accidentale per riversare acqua nel fiume Pescara: lo scarico accidentale viene effettuato saltuariamente, solo nei mesi più caldi, e per motivi di manutenzione della vasca di decantazione per rimuovere i fanghi decantati.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 8

Minimo deflusso vitale

L'Autorità Concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione sia agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque nonché per le finalità di uso, senza che ciò possa dar luogo a compensazioni alcune, salvo la riduzione del canone di concessione.

Art. 9

Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Pescara in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie alle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni interessati, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate nell'art. 13. Il concessionario è responsabile delle opere fino alla conclusione dei lavori di rimozione e ripristino dei luoghi ovvero fino alla consegna delle stesse al demanio idrico.

Il quantitativo di acqua concesso in via precaria ai sensi dell'art.25 comma 10 del Regolamento regionale n°3/Reg. del 13.08.2007 è di 6,10 l/sec. pari al 20% della quantità di acqua concessa.

Art. 11

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 03.05.1998 data di scadenza della concessione di cui al D.P. n°4770 del 03.05.1968.

Il Responsabile dell'U.A.

(Ing. Maurizio Pagliaro)